

presidente ha voluto mettere avanti una gherminella per poter poi contestare la validità della elezione, qualora la medesima cada sopra una persona che non gli sia gradita: un tal giudizio sarà tanto più probabile, in quanto che quest'artificio è stato adoperato al fine del primo squittinio, quando cioè non si sapeva ancora quale sarebbe stato il candidato eletto, perchè il ballottaggio non aveva ancora avuto luogo. Epperò io credo che questa inchiesta non si può approvare, perchè la sua riuscita è impossibile.

Ma si domanda ancora un'inchiesta sul punto di sapere se la duplice lista, di cui si parla in questa protesta, è stata vidimata dall'intendente, se cioè è stato osservato l'articolo 53 della legge elettorale. La Camera mi permetterà di leggerle questo articolo.

L'articolo 53 dice:

« Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, l'intendente generale procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate. »

Ognun vede che quest'articolo riguarda fatti della più alta importanza.

Il rivocare in dubbio l'osservanza di quest'articolo, è in certo qual modo infiggere un biasimo all'intendente generale.

Noi non possiamo dunque per motivi leggeri ordinare una inchiesta intorno ad un fatto che implicherebbe un biasimo ad un funzionario altamente locato.

Ma, io domando, è egli possibile che l'intendente generale abbia trasandato quest'atto della più alta importanza? La protesta, che allude a questa inosservanza, non contiene a questo riguardo che queste poche parole:

« Che la duplice copia della lista elettorale di quella sezione non trovasi vidimata dall'intendente. »

Come mai queste parole possono far nascere in noi il sospetto che l'intendente abbia mancato ad uno dei più alti doveri del suo ufficio? Che cosa vogliono dire queste parole *duplice lista*? Non altro che *due liste*. Ora l'intendente è egli obbligato a vidimare due liste? Supponendo anche che fosse obbligato a vidimarne due e non ne avesse vidimata che una, questa circostanza sarebbe essa sufficiente per far annullare l'elezione?

Ma andiamo più innanzi nell'esame della portata di questa protesta. Esaminiamo quante liste elettorali devono esistere nella sala quando si procede alla elezione. Ci deve essere una lista affissa: ce ne deve esser una a mani del presidente, e poi ve ne devono essere ancora due, delle quali una la tiene lo scrutatore, l'altra il segretario, per apporre i loro nomi a riscontro dei votanti.

La duplice lista può dirsi che collima precisamente a queste ultime due che sono destinate allo scrutatore ed al segretario. Ora le due liste che tengono lo scrutatore ed il segretario non devono essere vidimate, possono anche essere fogli volanti, ed in moltissimi uffici si tengono fogli volanti, e ne fu varie volte fatta menzione in

questa Camera nel riferire elezioni, e mai la Camera ha trovato in questa circostanza un motivo di annullamento.

Dunque, come vedete, anche sul punto di cui ho adesso l'onore di parlare non occorre che si proceda ad un'inchiesta, e neppure che si scriva all'intendente generale per sapere se ha fatto il suo dovere o no, poichè egli risponderà senza dubbio che lo ha fatto.

Non si devono fare di queste interrogazioni se non quando vi hanno motivi seri, prove fondate che muovono a ciò; nel caso contrario la nostra dignità, mi scusi la Camera se lo dico, la nostra dignità ne andrebbe di mezzo.

Adunque sono d'opinione che nè l'uno nè l'altro dei due punti meritino considerazione, e che perciò la Camera possa con tutta coscienza convalidare la presente elezione.

DE SONNAZ. L'onorevole preopinante diceva che non c'è altro mezzo d'inchiesta che quello di dirigersi all'ufficio; invece io credo che in questa operazione, essendo presenti tutti gli elettori, o la maggior parte dei medesimi, si debba anche ad essi chiedere contezza di ciò che in quella elezione si fece.

DELLA MOTTA. Ho già dimostrato abbastanza apertamente altra volta il desiderio che si adottassero i mezzi più spicci per riconoscere quei fatti che possono essere presto riconosciuti, e specialmente per quelli che devono risultare piuttosto da documenti scritti che non da testimonianza di elettori od altri che presero parte alle operazioni.

Aggiungerò poi che non credo che la Camera debba entrare nel sistema di adottare facilmente le rettificazioni e gli appunti che gli uffici delle sezioni principali vogliono fare alle operazioni agli uffici delle sezioni secondarie: la sezione secondaria fa sotto la sua propria responsabilità le sue parziali operazioni; la sezione principale risponde delle operazioni sue particolari, e inoltre dell'appendice di verbale, nel quale niente altro si deve contenere se non il risultamento complessivo dei voti di tutte le operazioni parziali; ma che alcuni membri dell'ufficio della sezione principale, i quali non assistettero alle operazioni delle sezioni secondarie, vogliono venire come tali a controllare queste, io non lo credo assolutamente regolare. Siccome quei membri dell'ufficio sono anche elettori del medesimo collegio, possono fare proteste in tale loro privato carattere, ma non come membri dell'ufficio della sezione principale.

Per conseguenza io credo che gli appunti fatti, come l'onorevole relatore ha accennato, nella sezione principale contro l'operato di altre sezioni, non possano altrimenti tenersi in conto che come una protesta pura e semplice, la quale contraddice l'asserto del processo verbale della sezione secondaria. Quindi la mia opinione in massima sarebbe di non dare gran peso a simili proteste.

È bensì vero che la Camera ha in questa Legislatura già parecchie volte ammesso le allegazioni fatte dalle sezioni principali contro a quelle delle sezioni secondarie.